



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO,
SPORT, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
RAPPORTI CON L'A.A.S.S.

San Marino, 12 Aprile 2010/1709 d.F.R.

Prot.n.785-sb-T-2010

Preg.ma

Avv. Giovanna Crescentini

Dirigente Segreteria Istituzionale

Sede _____

Facendo seguito alla Sua del 24 marzo u.s., con la presente sono a trasmettere la Relazione dell'Autorità per l'Informatica ai sensi dell'art.14 della Legge 20 luglio 2005 n.115.

L'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI	
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE	
PROTOCOLLO	
N°	39749
Data	13 04 2010

Il Segretario di Stato

Fabio Berardi





Repubblica di San Marino

San Marino, 19 novembre 2009

UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CENTRO ELABORAZIONE DATI E STATISTICA

Relazione sullo stato di avanzamento del processo di firma digitale – Verifica della legge 20 luglio 2005 n. 115.

Nel 2005 venne approvata la Legge n.115 “sul documento informatico e la firma elettronica”, che recepiva la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo.

La legge in questione definiva:

- il documento su supporto informatico;
- gli effetti giuridici della firma elettronica;
- i requisiti dei certificati qualificati per la generazione della firma elettronica;
- i requisiti del prestatore dei servizi di certificazione.

L’art. 2 della Legge, prevedeva l’emanazione di un Decreto Reggenziale che stabilisse le regole tecniche per: la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione e la validazione, anche temporale, dei documenti su supporto informatico.

Il Decreto venne emesso il giorno 8 novembre 2005 con il n. 156.


Tale Decreto, oltre a contenere tutte le regole tecniche sopra descritte, comprendeva anche una sezione relativa all’archiviazione elettronica dei documenti che, a sua volta, contemplava la “Conservazione sostitutiva di documenti originali cartacei o anche informatici”. Questa sezione era stata inserita per la mancanza di una legge specifica sull’archiviazione in generale e dell’archiviazione elettronica in particolare.

La Legge assegna precise competenze all’Autorità per l’Informatica (che si avvale del supporto dell’Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica od eventualmente di consulenti esterni) per :

- la promozione dei regolamenti tecnici di cui al decreto;
- il riesame dei progressi tecnologici, dell’evoluzione sul mercato e degli sviluppi giuridici a livello internazionale, con l’aggiornamento del regolamento tecnico;
- l’eventuale pubblicazione della lista degli Stati terzi con normativa conforme ai requisiti della legge sammarinese;
- l’eventuale vigilanza e controllo di potenziali certificatori sammarinesi. (Ad oggi non ne esistono).

La Legge sulla firma elettronica ed il Decreto sulle regole tecniche hanno fornito gli strumenti di base per poter adottare legalmente la gestione digitale dei documenti e la dematerializzazione della carta.

La Legge ancora adesso è decisamente valida ed attuale, mentre sarebbe opportuno apportare cambiamenti al Decreto delle regole tecniche.





Repubblica di San Marino

UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CENTRO ELABORAZIONE DATI E STATISTICA

L'Articolo 76 del Regolamento (Estensione della validità del documento informatico) andrà sicuramente rivisto.

Questo processo è infatti sicuramente un deterrente all'utilizzo della firma elettronica, prevedendo di dover rimarcare temporalmente un documento firmato digitalmente ogni tre anni.

Il nuovo articolo 76 reciterà:

“(Valore della firma digitale nel tempo).

La firma digitale, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valido se alla stessa è associato un riferimento temporale opponibile a terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato.”

In pratica per dare validità nel tempo di un documento digitale firmato digitalmente si dovrà apporre un riferimento temporale (Time Stamping) che certificherà che al momento della firma quel certificato era valido a tutti gli effetti. In futuro non sarà più necessario rielaborare tali documenti, ma sarà sufficiente conservarli in modo sicuro. Dovranno inoltre essere valutati dei sistemi più semplici per il processo di conservazione sostitutiva dei documenti originali.

La legge sull'Archiviazione documentale, che è allo studio, dovrebbe contemplare anche la disciplina dell'archiviazione elettronica dei documenti pubblici.

In relazione alle raccomandazioni dei competenti organismi europei ed in base all'evoluzione che sta avendo l'uso della firma elettronica in alcuni paesi dell'Unione Europea, servirà normalizzare anche l'utilizzo di dispositivi di firma semplificati come sta avvenendo per esempio in Spagna.

La differenza fra firma elettronica e firma digitale è prevista nella legge e nel decreto, la firma elettronica è il processo di sottoscrizione di un documento digitale in forma generica (ad es. utilizzando certificati semplificati), la firma digitale è la particolare firma elettronica che si basa su dispositivi e certificati ad elevatissima sicurezza.

In considerazione di quanto sopra, mi riservo di presentare un aggiornamento del Decreto sulle regole tecniche non appena saranno definiti in maniera puntuale i processi di gestione documentale della Pubblica Amministrazione, nonché dei relativi rapporti interattivi con il cittadino e l'impresa.

